

OGGETTO: NUOVI CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 1 GENNAIO 2019 – AGGIORNAMENTO ALLE ISTRUZIONI AI FORNITORI AGID IN TEMA DI FATTURAZIONE PER I CONTRATTI DEFINITI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON IMPUTAZIONE A VALERE SULLA CONTABILITÀ SPECIALE DEI PROGETTI PON GOVERNANCE E SUL BUDGET AGID E PER POLIZZE, MISSIONI, SPESE LEGALI, PROFESSIONISTI SOGGETTI A RITENUTA D’ACCONTO E PERSONE FISICHE.

Fermo restando quanto previsto nelle “Istruzioni ai fornitori” disponibili sul sito dell’Agenzia e, in ogni caso nei documenti contrattuali e nella documentazione inerente le procedure di gara, anche su MePA, nonché nelle attestazioni/certificati di regolare esecuzione e verifica di conformità dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP), si comunica che, **dal 1 gennaio 2020**, per la fatturazione e il pagamento dovrà essere precisata la “Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale”, il C.F. 97735020584 e:

- 1. per i contratti definiti per l’acquisizione di beni e servizi, per i compensi dei collaboratori, per le spese legate alle missioni del personale e ai servizi per le missioni, con imputazione a valere sulla contabilità speciale dei progetti PON GOVERNANCE, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio UF4NU9;**
- 2. per i contratti definiti per l’acquisizione di beni e servizi con imputazione a valere sul budget dell’Agenzia, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio F7VRDL, salvo restando quanto previsto ai punti sub 1) e sub 3);**
- 3. per i compensi dovuti ai collaboratori, le spese e i servizi legati alle missioni del personale, le prestazioni fornite da persone fisiche e/o professionisti soggetti a ritenuta d’acconto (compresi i compensi per prestazioni legali), i premi assicurativi di qualunque natura, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio ITLER2.**

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto che a partire dal 14 luglio 2018 le disposizioni relative allo split payment (art.17 ter DPR. N. 633/72 e s.m.i.) non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies (cioè amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e altri enti pubblici), da parte di soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Quindi, lo split payment mentre è tuttora in vigore per le operazioni effettuate da imprese, per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta, d’imposta o d’acconto, non è più in vigore dal 14 luglio 2018..

**Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio
Contabilità, Finanza e Funzionamento
(Oriana Zampaglione)**